

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1474</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato REGGIANI

*Presentata il 16 gennaio 1973*

### Nuove disposizioni in ordine all'aliquota pensionabile dell'indennità di volo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il calcolo delle aliquote pensionabili dell'indennità di aeronavigazione per il personale aeronavigante dell'Aeronautica militare è regolamentato dal regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, e dalla legge 27 maggio 1970, n. 365.

Gli articoli 9 e 12 del regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, stabiliscono, infatti, che detta aliquota sia ragguagliata:

a) *per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti:*

tanti ventottesimi dei nove decimi dell'indennità di aeronavigazione normale goduta all'atto della cessazione dal servizio di aeronavigante e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione dell'indennità di aeronavigazione e con un massimo di venti ventottesimi se trattasi di ufficiali generali dell'arma aeronautica ruolo naviganti;

tanti trentunesimi dei nove decimi dell'indennità di aeronavigazione normale goduta all'atto della cessazione dal servizio di aeronavigante e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione dell'indennità di aeronavigazione e con un massimo di venti trentunesimi se trat-

tasi di ufficiali superiori e capitani dell'arma aeronautica ruolo naviganti e dell'arma aeronautica ruolo servizi (ex naviganti);

tanti trentatreesimi dei nove decimi dell'indennità di aeronavigazione normale goduta all'atto della cessazione dal servizio di aeronavigante e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato con percezione dell'indennità di aeronavigazione e con un massimo di venti trentatreesimi se trattasi di ufficiali subalterni dell'arma aeronautica ruolo naviganti e dell'arma aeronautica ruolo servizi (ex naviganti);

b) *per i sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti:*

tanti quarantacinquesimi dei nove decimi dell'indennità di pilotaggio normale goduta all'atto della cessazione dal servizio di volo e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio di pilotaggio prestato con percezione della relativa indennità e con un massimo di venti quarantacinquesimi se trattasi di sottufficiali e militari di truppa dell'arma aeronautica ruolo naviganti.

Mentre l'articolo 20 della legge 27 maggio 1970, n. 365, che detta norme integrative per adattare la disciplina della pensionabilità ai

nuovi criteri di attribuzione dell'indennità di aeronavigazione (tre diverse misure anziché una), prevede che l'aliquota pensionabile debba calcolare sulla base dell'indennità di aeronavigazione separatamente per ciascun periodo di impiego sui vari velivoli, tenendo conto della durata di ciascun periodo.

Per il servizio reso oltre il massimo pensionabile (20 anni) la citata legge stabilisce che si deve tenere conto dei periodi ai quali corrisponde un importo più favorevole.

Ai sensi delle disposizioni vigenti, perciò, i piloti, all'atto del collocamento a riposo, percepiscono pensioni di volo nettamente differenziate.

Infatti l'aliquota mensile pensionabile di una indennità inizialmente identica varia per gli aviogetti da un massimo di lire 143.350 per gli ufficiali generali ad un minimo di lire 89.200 per i sottufficiali; per i plurimotori da lire 115.713 a lire 72.000; per gli altri velivoli da lire 90.000 a lire 56.000.

Il criterio adottato non appare equo, ed è in contrasto anche con quanto stabilito dalla legge 27 maggio 1970, n. 365, che concede sia agli ufficiali sia ai sottufficiali piloti, a parità di anni di servizio di volo e a parità di aereo

pilotato, una indennità di aeronavigazione avente la stessa denominazione ed eguale misura.

Ciò in quanto si è tenuto correttamente conto che la funzione del pilota in attività di servizio di volo, e l'usura fisica che ne deriva, sono uguali e costanti per tutti i piloti.

Si deve poi considerare che anche i presupposti per la corresponsione dell'indennità di aeronavigazione, da cui deriva l'aliquota pensionabile al momento del collocamento in pensione dell'interessato, sono i medesimi per tutti i piloti (il conseguimento del brevetto di pilota militare, l'appartenenza al ruolo naviganti, l'attività di volo effettivamente prestata) e del pari indifferenziati sono i requisiti fisici e tecnico-professionali, l'esposizione ai rischi ed il logorio fisico.

Tutte le diversità di trattamento introdotte dalla legislazione vigente a riguardo dell'aliquota pensionabile dell'indennità di aeronavigazione appaiono, perciò, ingiustificate.

Per le ragioni sopra esposte si confida, onorevoli colleghi, che non mancherete di dare la vostra approvazione alla presente proposta.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Le aliquote dell'indennità di pilotaggio e di aeronavigazione che ai sensi del regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834, e successive modificazioni, devono essere portate in aggiunta alla pensione, sono calcolate per tutti gli ufficiali e sottufficiali piloti nella misura di tanti trentunesimi dei nove decimi delle indennità di pilotaggio o di aeronavigazione godute all'atto della cessazione dal servizio aeronavigante e calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di effettivo servizio di pilotaggio o di aeronavigazione e con un massimo di venti trentunesimi.

### ART. 2.

Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche, ai fini delle pensioni, al personale cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge, od ai loro aventi causa, con effetti economici dal primo giorno del mese successivo a quello della predetta data di entrata in vigore.

### ART. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge sarà provveduto mediante prelievo dai fondi del capitolo relativo ai provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.